



LA GIUSTIZIA DIGITALE



30 marzo 2023

Avv. Giuseppe Vitrani – Avvocato in Torino

Le fonti

*Il sistema delle fonti
del PCT*



Le fonti **ante** riforma Cartabia

- Normativa primaria
 - D.L. 193/2009 (art. 4)
 - Legge 53/1994
 - D.L. 179/2012
 - D.L. 18/2020 e c.d. “legislazione pandemica”
- Normativa regolamentare
 - D.M. 44/2011
 - DM 48/2013
- Normativa subregolamentare
 - Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014



Le fonti **post** riforma Cartabia


- Normativa primaria
 - D.L. 193/2009 (art. 4)
 - Legge 53/1994
 - D.L. 179/2012 (ancora in vigore per le norme non abrogate)
 - Art. 127-*bis* c.p.c., art. 127-*ter*, c.p.c – art. 473-*bis*.51
 - Disposizioni di attuazione c.p.c.
- Normativa regolamentare
 - D.M. 44/2011
 - DM 48/2013
- Normativa subregolamentare
 - Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

L'obbligatorietà del deposito ante riforma

art. 16 bis d.l. 179/2012

art. 18 d.l. 18/2020

art. 221, comma 3, d.l. n. 34/2020
(con proroghe e milleproroghe...)




L'obbligatorietà del deposito post riforma

Art. 196 quater disp. att. c.p.c.

Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.




Applicabilità dell'art. 196 quater

Dal 1°
gennaio
2023

- Tribunali
- Corti d'Appello
- Corte di Cassazione

Dal 30
giugno
2023

- Giudici di Pace
- Tribunale Sup. Acque pubbliche





?

**Abbiamo una
nuova giustizia
digitale?**



**No! Abbiamo piuttosto vecchi e
nuovi problemi da risolvere**



Iniziamo dalle notifiche telematiche...

art. 3-ter
legge
53/94

art. 137
c.p.c.


obbligo per
l'avvocato

Quando si applica
l'obbligo

```
graph TD; A[Quando si applica l'obbligo] --> B[Destinatario (professionista o impresa) iscritto in pubblici registri]; A --> C[Privato iscritto in INAD];
```

Destinatario
(professionista o
impresa) iscritto in
pubblici registri

Privato iscritto in
INAD





PROBLEMI APPLICATIVI #1

INAD non è ancora attivo



La notifica al soggetto privato si continua ad effettuare a mezzo ufficiale giudiziario

Notifica «estranea all'attività professionale»



Il legislatore non ha regolamentato il problema ma la giurisprudenza è contrastante. Come procedere in questo caso?



PROBLEMI APPLICATIVI #2

Notifica che non va a buon fine «per causa imputabile al destinatario»



L'area web prevista all'art. 359 del codice crisi impresa non è ancora attiva, quindi si dovrà procedere con la notifica tradizionale.

Quest'area non potrà essere utilizzata in caso di notifica a soggetto che ha eletto domicilio speciale



Soluzione...?

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.

(in vigore dal 28.02.2023 ex D.Lgs. n. 149/2022, L. 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv. _____, quale difensore di _____,
/ chiede


all'Unep presso la Corte d'Appello di Torino di procedere alla notifica dell'antescritto atto ed all'uopo dichiara che:

- () la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.02.2023;
- () il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata / domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- () non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
- () non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'*area web* prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in quanto, al momento, non ancora istituito.

Torino,

firma

Dichiarazione in
relata e notifica a
mezzo ufficiale
giudiziario





Art. 196-*quater* disp.att.cpc CRITICITA'

Il capo dell'ufficio autorizza il **deposito con modalità non telematiche** quando i sistemi informatici del **dominio giustizia non sono funzionanti** e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema



La vecchia norma (ancora vigente)

Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza (art. 16 bis, comma IV, d.l. 179/2012, secondo periodo)



La norma si riferiva al deposito dei soli ricorsi per decreto ingiuntivo



Art. 196-*quater* disp.att.cpc CRITICITA'

Il «dominio giustizia» è un concetto di carattere generale

Perché legare questo concetto al capo di un singolo ufficio?



Non sarebbe stato meglio legarlo ad una visione di tipo ampio (es. DGSIA)?



Art. 196-sexies disp.att.cpc CRITICITA'

Situazione di urgenza legata a situazioni imprevedibili

Come potrà giovare l'avvocato fuori foro?



Forse è meglio fare un uso oculato della rimessione in termini



I vecchi problemi

Deposito dei formati non ammessi

Nessuna norma regola la fattispecie

Continuerà la consuetudine (*praeter/contra legem*) della richiesta di autorizzazione al Giudice?

Attenzione! Non sarà neppure più vigente il comma 8 dell'art. 16 bis d.l. 179/2012



Il problema è risolvibile con nuove specifiche tecniche?

File video

Diagnostica sanitaria

Rilievi satellitari

PESO
INFORMATICO
INCOMPATIBILE
CON PEC



Quali erano le strade percorribili ?

Ciodificazione della libertà di deposito fisico in cancelleria

dei documenti nei formati non contemplati dalle specifiche tecniche



Ampliamento dei formati depositabili

facendo riferimento all'allegato 2 delle LL.GG. sul documento informatico ed abbandonando i formati proprietari



Art. 196-*quater* disp.att.cpc CRITICITA'

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui **è generata la conferma del completamento della trasmissione** secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza

↓
concetto molto astratto che potrebbe creare incertezza



**Notare le differenze con l'art.
13 d.m. 44/2011**

d.m. 44/2011

- i documenti informatici **si intendono ricevuti** dal dominio giustizia....

art. 196-quater

- Il deposito con modalità telematiche **si ha per avvenuto**



Quindi...formuliamo un'ipotesi

- ⦿ La semplice generazione della ricevuta di consegna (o forse anche di accettazione) perfeziona il deposito?
- ⦿ Il legislatore definisce il deposito telematico come fattispecie a formazione istantanea e non progressiva (come del resto fanno alcune recenti pronunce della Suprema Corte)?



La forma degli atti del processo

☉ art. 46 disp. att. c.p.c. (disposizioni «digitali») :

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e sui criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo



Le attestazioni di conformità

Cambiano le norme di riferimento (art. 196 nonies, decies, undecies)

Abbiamo l'occasione per semplificare le attestazioni.....



anche se il legislatore non perde occasione per complicarci la vita

...un suggerimento pratico



Una buona notizia dalla Cassazione

Sezioni Unite, sent. 4835 del 16 febbraio 2023

Il principio di «non dispersione o di acquisizione della prova» operante per i documenti, prodotti sia in modalità telematica che cartacea, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, ne può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione



Una buona notizia dalla Cassazione

Sezioni Unite, sent. 4835 del 16 febbraio 2023

abrogazione tacita
del fascicolo di
parte?

NO (sarebbe stato
compito del
legislatore)

Principio corretto
che valorizza il
fascicolo digitale



Grazie!

per l'attenzione

